

## **Decreto del 21 settembre 1999 - Min. Finanze**

Aggiornamento per gli anni 1998 e 1999 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre 1999 - Nota: Decreto Direttoriale.*

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Articolo 1**

Aggiornamento tabella.

### **Articolo 2**

Conversione della Tabella in Euro.

**Preambolo - Preambolo.***In vigore dal 8 ottobre 1999*

IL DIRETTORE GENERALE  
del Dipartimento delle entrate

Visto l'at. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q) del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

Visto l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata allo stesso decreto, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, devono essere adeguati, con successivi decreti ministeriali, ogni due anni, in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica;

Vista la nota n. 3415 del 30 marzo 1999, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale è stata del 22,8% in aumento, per il periodo giugno 1992-giugno 1998;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Considerato che, dal 1 gennaio 1999, i redditi prodotti possono essere calcolati in euro e, pertanto, si rende necessario esprimere gli importi contenuti in detta tabella anche in euro;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a L. 1.936,27;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

Decreta:

**Torna al sommario****Articolo 1 - Aggiornamento tabella.***In vigore dal 8 ottobre 1999*

Per i periodi d'imposta 1998 e 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:

	Importo	Coeffi- ciente
	-	-
1. Aeromobili.		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	L. 345.068 X ora di volo	8
da 101 a 150 HP	L. 372.084 " "	8
da 151 a 200 HP	L. 455.588 " "	8
da 201 a 250 HP	L. 502.252 " "	8

## Decreto del 21 settembre 1999 - Min. Finanze

da 251 a 300 HP	L. 564.880 "	"	8
da 301 a 450 HP	L. 675.400 "	"	9
da 451 a 600 HP	L. 924.684 "	"	9
1.2 Elicotteri da turismo:			
fino a 150 HP	L. 520.672 X ora di volo		9
da 151 a 300 HP	L. 712.240 "	"	9
1.3 Alianti e motoalianti	L. 135.080 X ora di volo		7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:			
fino a 50 HP	L. 61.400 X ora di volo		7
da 51 a 100 HP	L. 85.960 "	"	7
superiore a 100 HP	L. 122.800 "	"	7
Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario e' ridotto del 30%.			
2. Navi e imbarcazioni da diporto:			
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:			
oltre 600 e fino a 900 cm	L. 6.140 a cm		7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 5.526.000 piu'		
	L. 9.824 per ogni		
	cm eccedente		
	i 900		7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	L. 8.473.200 piu'		
	L. 14.736 per ogni		
	cm eccedente i		
	1.200		7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	L.12.894.000 piu'		
	L. 14.736 per ogni		
	cm eccedente i		
	1.500		8
oltre 1.800 cm	L.17.314.800 piu'		
	L. 17.192 per ogni		
	cm eccedente		
	i 1.800 e		
	L.12.280.000 per		
	ogni unita' di		
	personale sta-		
	gionale		8
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:			
fino a 900 cm	L.4.912.000 piu'		
	L. 34.384 per ogni cm		
	eccedente i 600 piu'		
	L. 24.560 per ogni		
	HP effettivo che superi		
	una potenza (espressa		
	in HP effettivi) pari		
	a cinque volte il		
	quadrato della lun-		
	ghezza della imbar-		
	cazione (espressa		
	utilizzando il metro		
	come unita' di misura)		5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L.15.227.200 piu'		
	L. 16.578 per ogni		
	cm eccedente i 900		
	piu' L. 24.560 per		
	ogni HP effettivo		
	che superi una potenza		
	(espressa in HP effet-		
	tivi) pari a cinque		
	volte il quadrato della		
	lunghezza della imbar-		
	cazione (espressa		
	utilizzando il metro		
	come unita' di misura)		5

oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	L.20.200.600 piu' L. 49.120 per ogni cm eccedente i 1.200 piu' L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP ef- fettivi) pari a cin- que volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	6
oltre 1.400 cm	L.30.024.600 piu' L. 49.120 per ogni cm eccedente i 1.400 piu' L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP ef- fettivi) pari a cin- que volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura) e L. 12.280.000 per ogni unita' di per- sonale stagionale	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	L.110.520.000 piu' lire 1.473.600 per ogni t eccedente le 50, piu' lire 12.280.000 per ogni unita' di personale stagionale	4
<p>2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti. Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.</p>		
3. Autoveicoli.		
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
fino a 12 HP	L. 2.906.676	4
da 13 a 15 HP	L. 2.906.676 piu' L. 287.352 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	L.3.769.960 piu' L. 519.444 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	L.6.367.180 piu' L. 372.084 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	L.7.855.516 piu' L. 327.876 per ogni HP eccedente i 24	8
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	L. 5.571.436	5
da 17 a 20 HP	L.5.571.536 piu' L. 471.552 per ogni	

oltre 20 HP	HP eccedente i 16 L.7.457.644 piu' L. 492.428 per ogni HP eccedente i 20	6  7
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.		
4. Altri mezzi di trasporto a motore.		
4.1 Campers e autocaravans:		
fino a 19 HP	L. 3.949.248	5
da 20 a 22 HP	L.3.949.248 piu' L. 190.340 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	L.4.520.268 piu' L. 295.848 per ogni HP eccedente i 22	6
4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	L. 889.011	5
da 351 a 500 cc	L.1.191.160	5
oltre 500 cc	L.1.567.296	7
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.		
5. Roulottes	L. 1.350.800	5
6. Residenze principali e secondarie.		
6.1 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	L. 41.752/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 41.752/mq annue	5
6.2 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	L. 34.384/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 34.384/mq annue	5
6.3 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	L. 29.472/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 29.472/mq annue	5
6.4 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle resi- denze principali ri- dotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle resi- denze principali ri- dotti del 50%	6
6.5 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:		
	L. 24.560/mq	8
6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
principali	Valgono gli importi delle residenze in proprieta' aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli importi delle residenze in proprieta' aumentati	

	del canone di locazione	4
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:		
	l'importo e' costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8 Residenze secondarie in multiproprieta':		
	L.6.140/mq per settimana di disponibilita'	6
La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.		
Per le residenze in proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unita'. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi cosi' determinati non puo', comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.		
Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprieta' indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.		
7. Collaboratori familiari.		
a tempo pieno conviventi	L.24.805.600 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	L.14.122 per ora lavorata	4
Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.		
8. Cavalli da corsa o da equitazione.		
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:		
cavalli da corsa	L.11.052.000	7
cavalli da equitazione	L. 7.368.000	6
8.2 Cavalli a pensione:		
cavalli da corsa	L.22.104.000	7
cavalli da equitazione	L.12.280.000	6
9. Assicurazioni di ogni tipo.		
(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):		
	ammontare del premio	10

[Torna al sommario](#)**Articolo 2 - Conversione della Tabella in Euro.***In vigore dal 8 ottobre 1999*

Per il periodo d'imposta 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, cosi' come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, aggiornati nella misura di cui all'art. 1 del presente decreto, vengono convertiti in euro nel modo seguente in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998:

	Importo	Coefficiente
	-	-
1. Aeromobili.		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	euro 178,21 X ora di volo	8
da 101 a 150 HP	euro 192,17 " "	8
da 151 a 200 HP	euro 235,39 " "	8

## Decreto del 21 settembre 1999 - Min. Finanze

da 201 a 250 HP	euro 259,39 "	"	8
da 251 a 300 HP	euro 291,74 "	"	8
da 301 a 450 HP	euro 348,81 "	"	9
da 451 a 600 HP	euro 477,56 "	"	9
1.2 Elicotteri da turismo:			
fino a 150 HP	euro 268,90 X ora di volo		9
da 151 a 300 HP	euro 367,74 "	"	9
1.3 Alianti e motoalianti	euro 69,76 X ora di volo		7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:			
fino a 50 HP	euro 31,71 X ora di volo		7
da 51 a 100 HP	euro 44,39 "	"	7
superiore a 100 HP	euro 63,42 "	"	7
Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario e' ridotto del 30%.			
2. Navi e imbarcazioni da diporto:			
2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:			
oltre 600 e fino a 900 cm	euro 3,17 a cm		7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 2.853,94 piu'		
	euro 5,07 per ogni		
	cm eccedente		
	i 900		7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	euro 4.376,04 piu'		
	euro 7,61 per ogni		
	cm eccedente i		
	1.200		7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	euro 6.659,20 piu'		
	euro 7,61 per ogni		
	cm eccedente i		
	1.500		8
oltre 1.800 cm	euro 8.942,35 piu'		
	euro 8,88 per ogni		
	cm eccedente		
	i 1.800 e		
	L. 6.342,09 per		
	ogni unita' di		
	personale sta-		
	gionale		8
2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:			
fino a 900 cm	euro 2.536,84 piu'		
	euro 17,76 per ogni cm		
	eccedente i 600 piu'		
	euro 12,68 per ogni		
	HP effettivo che superi		
	una potenza (espressa		
	in HP effettivi) pari		
	a cinque volte il		
	quadrato della lun-		
	ghezza della imbar-		
	cazione (espressa		
	utilizzando il metro		
	come unita' di misura)		5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 7.864,19 piu'		
	euro 8,56 per ogni		
	cm eccedente i 900		
	piu' euro 12,68 per		
	ogni HP effettivo		
	che superi una potenza		
	(espressa in HP effet-		
	tivi) pari a cinque		
	volte il quadrato della		
	lunghezza della imbar-		
	cazione (espressa		
	utilizzando il metro		

oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	come unita' di misura) euro 10.432,74 piu' euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.200 piu' euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP ef- fettivi) pari a cin- que volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura)	5
oltre 1.400 cm	euro 15.506,41 piu' euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.400 piu' L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP ef- fettivi) pari a cin- que volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unita' di misura) e euro 6.342,09 per ogni unita' di per- sonale stagionale	6
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	euro 57.078,82 piu' euro 761,05 per ogni t eccedente le 50, piu' euro 6.342,09 per ogni unita' di personale stagionale	7
2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti. Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.		
3. Autoveicoli.		
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
fino a 12 HP	euro 1.501,17	4
da 13 a 15 HP	euro 1.501,17 piu' euro 148,40 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	euro 1.947,02 piu' euro 268,27 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	euro 3.288,37 piu' euro 192,17 per ogni euro eccedente i 20	7
oltre 24 HP	euro 4.057,04 piu' euro 169,33 per ogni HP eccedente i 24	8
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	euro 2.877,41	5
da 17 a 20 HP	euro 2.877,41 piu'	

	euro 243,54 per ogni	
	HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	euro 3.851,55 piu'	
	euro 254,32 per ogni	
	euro eccedente i 20	7
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.		
4. Altri mezzi di trasporto a motore.		
4.1 Campers e autocaravans:		
fino a 19 HP	euro 2.039,62	5
da 20 a 22 HP	euro 2.039,62 piu'	
	euro 98,30 per ogni	
	HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	euro 2.334,52 piu'	
	euro 152,84 per ogni	
	HP eccedente i 22	6
4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	euro 459,14	5
da 351 a 500 cc	euro 615,18	5
oltre 500 cc	euro 809,44	7
Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.		
5. Roulottes	euro 697,63	5
6. Residenze principali e secondarie.		
6.1 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	euro 21,56 /mq annue	4
oltre 120 mq	euro 21,56 /mq annue	5
6.2 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	euro 17,76 /mq annue	4
oltre 120 mq	euro 17,76 /mq annue	5
6.3 Residenze principali in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	euro 15,22 /mq annue	4
oltre 120 mq	euro 15,22 /mq annue	5
6.4 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6
6.5 Residenze secondarie in proprieta' o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:		
	euro 12,68/mq	8
6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
principali	Valgono gli importi delle residenze in proprieta' aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli importi delle residenze in proprieta' aumentati	

	del canone di locazione	4
6.7	Residenze secondarie in locazione stagionale: l'importo e' costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8	Residenze secondarie in multiproprieta': euro 3,17/mq per settimana di disponibilita'	6
La superficie deve essere calcolata ai sensi dell 'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.		
Per le residenze in proprieta' indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unita'. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi cosi' determinati non puo', comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.		
Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprieta' indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.		
7. Collaboratori familiari.		
a tempo pieno	conviventi	euro 12.811,02 per ciascun collaboratore
a tempo parziale o non conviventi		euro 7,29 per ora lavorata
Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.		
8. Cavalli da corsa o da equitazione.		
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:		
	cavalli da corsa	euro 5.707,88
	cavalli da equitazione	euro 3.805,25
8.2 Cavalli a pensione:		
	cavalli da corsa	euro 11.415,76
	cavalli da equitazione	euro 6.342,09
9. Assicurazioni di ogni tipo. (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):		
		ammontare del premio 10
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.		

[Torna al sommario](#)